CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL D. LGS. N. 267/2000, TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "MILANO 2 PROVINCIA NORD OVEST" PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMATIVA ATTUATIVA.

TRA IL COMUNE DI LEGNANO (SCELTO COME STAZIONE APPALTANTE) E I COMUNI DI

•	, nato/a ailil
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Arconate (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Arese (codice fiscale), in esecuzione della
	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Arluno (codice fiscale), in esecuzione della
	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Bresso (codice fiscale), in esecuzione della

	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Buscate (codice fiscale), in esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di), in esecuzione della deliberazione del C.C. ne della deliberazione della consultata di co
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Cerro Maggiore (codice fiscale), in esecuzione della deliberazione del C.C. n del esecutiva ai

	sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità diil
	del Comune di Cesate (codice fiscale), in esecuzione della
	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Cormano (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C n del, esecutiva ai sensi d
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Cuggiono (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi d
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Cusano Milanino (codice fiscale), ir
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva a
	sensi di legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Dairago(codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi d
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Garbagnate Milanese (codice fiscale), ir
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva a
	sensi di legge;

•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Inveruno (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il, nato/a a
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Lainate (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Magnago (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
	nato/a a il
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità didel Comune di Nerviano (codice fiscale), in esecuzione
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di), in esecuzione della deliberazione del C.C. n
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Parabiago (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	, nato/a ailil
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Pero (codice fiscale), in esecuzione della
	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Pogliano Milanese (codice fiscale), in
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai
	sensi di legge;
•	, nato/a ailil
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Pregnana Milanese (codice fiscale), in
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai
	sensi di legge
•	, nato/a ail,
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Rescaldina (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	, nato/a ailil
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Rho (codice fiscale), in esecuzione della
	deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il il
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	iiria qualo interviene nei presente atte nella sua qualita ul

	del Comune di Robecchetto con Induno (codice fiscale), in esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	, nato/a a il, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di del Comune di San Giorgio su Legnano (codice fiscale), in
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	ilil
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di San Vittore Olona (codice fiscale), in
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità diil
	del Comune di Senago (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
_	il il
•	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Turbigo (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Vanzago (codice fiscale), in esecuzione

	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Villa Cortese (codice fiscale), in
	esecuzione della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai
	sensi di legge;
•	il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Vanzaghello (codice fiscale), in esecuzione
	della deliberazione del C.C. n del, esecutiva ai sensi di
	legge;
•	il il
	il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
	del Comune di Ceriano Laghetto (codice fiscale
	del
	, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 98/30 CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è stato emanato il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (cd. Decreto Letta), con cui sono stabilite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- l'art. 14 del citato D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed

- approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- il decreto legge n. 159 del 01/10/2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce:
 - A) al comma 1°. "[...] i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali [...] individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas [...]";
 - B) al comma 2º. " i Ministri dello Sviluppo Economico e gli affari regionali e le autonomie locali, [...] determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas [...] secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione di costi [...]";
- il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero degli ambiti territoriali ottimali (di seguito: ATEM) e con successivo Decreto del 18.10.2011ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- il D. Igs. n. 93 del 01/06/2011 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE', nel quale all'art. 24, comma 4°, si stabilisce che: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2°, del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2007";

- il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222", in vigore dal giorno 11/02/2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- ai sensi del comma 1° dell'art. 2 "soggetto che g estisce la gara" del citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226/2011, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, si stabilisce che "Gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13°, del d. Igs. n. 267/2000, ove presente. Nel caso in cui il Comune Capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopracitati Enti locali individuano un Comune capofila o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";
- nell'Ambito Milano 2 Provincia Nord Ovest non è presente il Comune capoluogo di Provincia ed è quindi stato necessario individuare un altro soggetto che potesse sostenere tale ruolo, tra quelli indicati al dall'art.2 del DM 226/2011;

CONSIDERATO CHE

- con delibera di G.C. i seguenti comuni, hanno individuato nel Comune di Legnano il soggetto Capofila – Stazione Appaltante dell'ambito di riferimento:

COMUNE DI	DELIBERA

	GC. N.	DEL
1. Arconate	69	01/10/2013
2. Arese	64	10/10/2013
3. Arluno	73	12/09/2013
4. Bresso	112	08/10/2013
5. Buscate	102	19/09/2013
6. Busto Garolfo	102	23/09/2013
7. Canegrate	129	09/09/2013
8. Casorezzo	97	16/09/2013
9. Castano Primo	102	07/10/2013
10. Cerro Maggiore	109	26/09/2013
11. Cesate	93	12/09/2013
12. Cormano	167	02/10/2013
13. Cuggiono	88	12/09/2013
14. Cusano Milanino	86	23/09/2013
15. Dairago	102	15/10/2013
16. Garbagnate Milanese	99	15/10/2013
17. Inveruno	89	17/09/2013
18. Lainate	225	07/10/2013
19. Magnago	90	05/09/2013
20. Nerviano	114	12/09/2013
21. Ossona	81	18/09/2013
22. Parabiago	128	12/09/2013
23. Pero	86	11/09/2013
24. Pogliano Milanese	101	12/09/2013
25. Pregnana Milanese	119	16/10/2013
26. Rescaldina	141	11/09/2013
27.Rho	223	17/09/2013
28. Robecchetto con Induno	85	22/10/2013

29. San Giorgio su Legnano	112	25/09/2013
30. San Vittore Olona	116	15/10/2013
31. Senago	125	03/10/2013
32. Solaro	123	01/10/2013
33. Vanzago	130	19/09/2013
34. Villa Cortese	65	12/09/2013
35. Vanzaghello	104	24/09/2013

- dei comuni facenti parte dell'Atem solo tre non hanno provveduto a formalizzare l'adesione all'ATEM (Ceriano Laghetto, Paderno Dugnano e Turbigo). Per ognuno di essi, nel caso di inadempienza reiterata, si provvederà all'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia;
- la Provincia di Milano con comunicazione del 11.10.2013 (Prot. n. 248549/9.10/2013/28), ha preso atto della volontà espressa dai comuni dell'ambito d'individuare il Comune di Legnano in qualità di capofila;
- con delibera di G.C. n. 114 del 24/07/2014, il Comune di Legnano ha preso atto dei procedimenti sopra citati ed ha formalizzato la propria accettazione del ruolo di Stazione Appaltante capofila dell'ATEM Milano 2 Provincia Nord Ovest Milano, ed al contempo autorizzato il Sindaco o soggetto da lui delegato all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio delle attività preliminari alla gara;
- ai sensi dell'art. 2 del citato D.M., è stabilito al comma 4° che "La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti" ed al comma 5° che "La stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";
- ai sensi del D.M. n. 226/2011 è necessario sottoscrivere un'apposita convenzione, ex art. 30 del TUEL, che regoli i rapporti tra i singoli enti concedenti

e il Comune di Legnano, in qualità di stazione appaltante, per delineare il modus operandi in seno all'ambito che consenta ai singoli Comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, a garanzia di un'efficiente ed efficace operatività dell'ATEM stesso, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata del contratto di servizio con il nuovo e unico gestore;

- al fine di realizzare quanto sopra illustrato, il Comune capofila, previa consultazione dei Comuni dell'ATEM, ha predisposto il presente schema di Convenzione finalizzato a regolare i meccanismi di governo della forma associata di cui sopra;
- la Legge 11 agosto 2014 n. 116 (art. 30 bis c.2) di conversione in legge, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, ha stabilito i termini perentori per la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio, termini che nel caso dell'ATEM Milano 2 scadono l'11 febbraio 2016 con conseguente possibilità di attivazione, nel caso di mancato rispetto del termine, dei poteri sostitutivi in primis della Regione ed in secundis del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Il superamento di tale termine comporterebbe il conseguente "commissariamento" dell'Atem e l'applicazione della previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede la decurtazione del 20% delle somme di cui all'art.8 comma 4 del DM 226/2011 spettanti agli enti concedenti a seguito della gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che viene stipulata allo scopo di regolamentare (pattiziamente) lo svolgimento in modo coordinato delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, la stipulazione del contratto di servizio e la successiva gestione dei rapporti con il gestore del servizio in argomento per tutta la durata del contratto, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

In particolare, gli enti sopra elencati, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Legnano di seguito denominato anche Capofila

- α . il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
- β. le funzioni di controparte del contratto di servizio e della sua gestione, salvo il caso in cui venga identificato altro soggetto ai sensi del successivo art.6.

Art. 2

Compiti del Capofila

Al Comune di Legnano, che accetta, viene attribuita dagli enti sottoscrittori la delega all'esercizio delle funzioni connesse all'attività di cui al precedente articolo 1,secondo capoverso e ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi in qualità di Capofila.

In particolare, al Capofila, in qualità di stazione appaltante, sono attribuiti i seguenti compiti:

- redazione e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara unico per l'ambito, con i relativi allegati previsti dall'art. 9 del D.M. n. 226/2011, entro il termine dell' 11/02/2016 salvo ulteriori proroghe, provvedendo altresì all'invio di tali documenti all'AEEGSI, come previsto dall'art. 9 comma 2 del DM 226/2011;
- 2. raccolta, coordinamento ed analisi delle informazioni e dei dati ricevuti che i Comuni sottoscrittori sono tenuti a fornire alla Stazione Appaltante;
- 3. attivazione di un specifico database informatico relazionale, costantemente aggiornato, con accesso da remoto regolato da specifiche credenziali personalizzate che permettano la consultazione e/o l'interazione in funzione delle esigenze dei vari soggetti interessati quali la Stazione Appaltante, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Monitoraggio e i Comun i sottoscrittori, finalizzato ad agevolare e velocizzare la gestione dei rapporti con gli uffici tecnici e

amministrativi dei medesimi soggetti;

- 4. elaborazione, prima della gara e successivamente all'ottenimento di tutti i dati richiesti ai Comuni, di una valutazione economico finanziaria che tenga conto delle singole realtà comunali al fine di poter valutare le possibili risultanze di gara. Tali valutazioni andranno obbligatoriamente poi recepite nel disciplinare di gara per poter ottenere i migliori risultati per ciascun ente, diversificati in ragione della specificità che presenta ogni Comune e delle esigenze che il medesimo ha indicato (a solo titolo esemplificativo: esigenza o meno di potenziamenti ed estensioni e peso economico della richiesta);
- 5. cura di ogni rapporto con gli interlocutori coinvolti nelle attività relative alla presente Convenzione tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- redazione dello schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo redatto dall'AEEGSI e approvato con DM del Ministero per lo Sviluppo Economico del 5/02/2013;
- svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio e cura dei rapporti con il gestore affidatario, per delega espressa degli enti locali concedenti, salvo il caso in cui venga identificato altro soggetto ai sensi del successivo art.6.
- 8. Gestione di contenziosi giudiziali afferenti la gara d'ambito, nell'intesa che contenziosi limitati a uno o più Comuni saranno regolati da quanto previsto dal successivo comma 12 e dal comma 7 dell'art. 3:
- svolgimento della funzione di vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dal contratto di servizio, con il supporto del comitato tecnico di monitoraggio, di cui al successivo art.7, e salvo il caso in cui venga identificato altro soggetto ai sensi del successivo art.6;
- 10. elaborazione delle proposte di linee programmatiche d'ambito, con le condizioni minime di sviluppo, tenuto conto delle caratteristiche del territorio;
- 11. elaborazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti sulla base dei piani redatti dai singoli Comuni secondo quanto previsto dall'art.9 comma 4 e comma 6 lett. c)

del DM 226/2011;

- 12. individuazione di una struttura con competenze tecnico, giuridiche e amministrative che offra agli Enti locali aderenti alla presente Convenzione assistenza extra-processuale relativamente alla gestione di potenziali controversie tecnico-giuridiche ad esclusione di contenziosi processuali che possano insorgere con il gestore uscente riguardo la perizia di stima, la proprietà delle reti o la determinazione del valore di rimborso dell'impianto di distribuzione del gas naturale;
- 13. conduzione ed aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 5;
- 14. al Comune Capofila è delegato inoltre, nel caso di delega specifica del singolo Comune, il compito di raccogliere i dati, di cui all'art. 4 del DM 226/2011, forniti da parte dell'attuale gestore, di elaborare la stima degli impianti e di individuare l'eventuale valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente.

Art. 3

Compiti dei Comuni sottoscrittori

Ciascun Comune sottoscrittore si farà carico di fornire ogni più utile informazione necessaria al migliore assolvimento del mandato conferito al Capofila con la presente Convenzione, secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia.

Pertanto, entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ciascun Comune sottoscrittore si impegna ad acquisire le informazioni di cui all'art. 4 del DM 226/2011.

Ciascun Comune si impegna, altresì, a svolgere la raccolta e la consegna al Comune Capofila della documentazione di cui all'articolo 2, comma 6 del DM 226/2011, salvo il caso previsto al precedente art. 2 ultimo capoverso in materia di delega. Ciascun Comune si impegna pertanto, :

- a mettere a disposizione del Capofila la perizia di stima dei propri impianti di cui all'art. 5 del DM 226/2011 e ogni altra informazione tecnica, anche in formato digitale;
- 2. a definire l'importo da corrispondere, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.lgs. n.164/2000, al gestore uscente, con idonea attestazione giustificativa;
- a richiedere al gestore uscente e a rendere disponibili al Comune Capofila i dati e le informazioni previsti dall'art. 4 del DM 226/2011;
- a fornire le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale di pertinenza;
- 5. a fornire gli attuali atti di concessione con il gestore uscente e successive integrazioni e/o proroghe;
- 6. a cooperare attraverso i propri uffici tecnici e amministrativi con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché a collaborare, anche in caso di delega di cui all'art.2 della presente Convenzione, con il Capofila fornendo tempestivamente ogni altra informazione necessaria e/o richiesta.
- ad assumersi, anche nel caso di attribuzione di delega di cui al precedente art.
 gli oneri relativi a contenziosi riferiti alla propria perizia di stima, alla proprietà delle reti o al VIR del proprio impianto di distribuzione del gas naturale.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

La gestione coordinata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e del suo svolgimento ha un proprio organo di indirizzo e controllo, individuato nella Conferenza dei Sindaci, composta dal Sindaco o Assessore competente designato dal Sindaco per ogni Comune sottoscrittore della presente Convenzione. La presidenza della Conferenza spetta al rappresentante del Capofila.

La Conferenza si riunisce, ogniqualvolta la gestione coordinata delle attività previste

dalla Convenzione richieda un'attività di consultazione o di decisione, su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza dei Sindaci che rappresentino almeno (1/5) un quinto dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, previa convocazione del Presidente che ne comunica l'ordine del giorno. Il Presidente predispone gli atti da sottoporre alla discussione nonché ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori, avvalendosi eventualmente della collaborazione del Responsabile Unico del Procedimento o di suo delegato.

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sull'argomento oggetto della consultazione sono assunte con voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni aderenti alla presente Convenzione purché rappresentino almeno il 50,1% del numero dei Punti di Riconsegna (PDR) al 31/12/2012 di cui all'Allegato 1 dei Comuni aderenti alla presente Convenzione. Per le decisioni assunte dalla Conferenza successivamente all'11 febbraio 2016 si farà riferimento numero dei PDR serviti al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione.

I Sindaci dei Comuni sottoscrittori si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta al Capofila, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri delegati permanenti per i lavori della Conferenza.

Le convocazioni sono inviate tramite PEC e per ogni riunione è redatto dal Comune Capofila un apposito verbale.

Il Comitato tecnico di monitoraggio, di cui al successivo art. 7, relazionerà annualmente alla Conferenza dei Sindaci per tutta la durata del contratto con il nuovo gestore.

Art. 5

Ufficio di Presidenza

Durante lo svolgimento delle attività propedeutiche e strumentali alla predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, e fino all'espletamento di quest'ultima, al fine di snellire e facilitare la cooperazione leale tra i Comuni sottoscrittori e il Comune Capofila, è istituito l'Ufficio di Presidenza. Esso ha funzioni di coordinamento e scambio di informazioni tra i Comuni dell'Atem e il Comune Capofila ed è composto, oltre che dal Capofila che svolge funzioni di presidente, dai

rappresentanti i dei seguenti quattro Comuni:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

L'ufficio di Presidenza viene insediato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Le successive riunioni vengono convocate con preavviso di almeno 7 giorni dal Capofila.

Qualora la Conferenza dei Sindaci dovesse identificare l'Ufficio di Presidenza quale soggetto sottoscrittore del contratto di servizio ai sensi del successivo articolo 6, l'Ufficio di Presidenza opererà sulla base di un Regolamento proposto ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci prima dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Tale Regolamento disciplinerà, tra gli altri, le competenze, i criteri, i tempi e le modalità di rinnovo dei suoi componenti, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni.

Art. 6 Contratto di servizio

Il contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale sarà redatto sostanzialmente in conformità allo schema di contratto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 5 febbraio 2013 e sarà sottoscritto dal gestore aggiudicatario e, in nome e per conto dei Comuni, dal Comune Capofila o da altro soggetto identificato dalla Conferenza dei Sindaci e delegato dagli Enti concedenti prima dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui anche eventualmente lo stesso Ufficio di Presidenza di cui al precedente articolo 5.

Il Capofila, o altro soggetto delegato, valuterà, anche su segnalazione del Comitato tecnico di monitoraggio di cui al successivo articolo, l'andamento del servizio ed eventuali inadempienze al contratto di servizio e valuterà le conseguenti azioni da proporre nei confronti del gestore a tutela dagli interessi dei Comuni dell'Ambito, ivi inclusa la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito. La proposizione di eventuali azioni anche giudiziarie e la risoluzione del contratto di

servizio sono assunte previa determinazione della Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità di decisione stabilite dal precedente articolo 4..

Art. 7

Comitato tecnico di monitoraggio

Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sulle attività svolte dal nuovo gestore in ottemperanza alle obbligazioni assunte con il contratto di servizio e degli adempimenti previsti nei documenti di gara, il Capofila, o altro soggetto delegato, sarà coadiuvato da un comitato tecnico di monitoraggio costituito prima della dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio, e composto da un rappresentante del Comune Capofila e da tecnici rappresentanti degli Enti locali concedenti, nominati dalla Conferenza dei Sindaci, con competenze in materia di legislazione su contratti e appalti, contratti, servizi pubblici, distribuzione del gas naturale in tubazione. Le scelte saranno effettuate sulla base dei *curriculum vitae* presentati comprovanti il possesso delle professionalità tecniche richieste

Il comitato di monitoraggio tecnico opererà sulla base di un Regolamento attuativo, proposto dall'Ufficio di Presidenza ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci prima dell'aggiudicazione della procedura di gara, che disciplinerà, tra gli altri, le competenze, il numero specifico dei componenti, le modalità di funzionamento e il quorum per l'assunzione delle decisioni.

Art. 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza naturale o meno del contratto di servizio aggiudicato a seguito della procedura di appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Art. 9

Recesso

Tenuto conto delle finalità della presente Convenzione e considerato che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 93/2011 riportato in premessa, la gara per l'affidamento del

servizio di distribuzione del gas naturale deve essere effettuata unicamente per ATEM, è da ritenersi la partecipazione di ogni Comune al proprio ambito territoriale minimo, così come individuato dal D.M. del 18/10/2011, non più facoltativa ma obbligatoria. Pertanto è esclusa la facoltà dei Comuni sottoscrittori concedenti di recedere dalla presente Convenzione, fatti salvi eventuali sopravvenute disposizioni normative.

Art. 10

Adeguamenti della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime dei Comuni sottoscrittori da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente Convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto imperativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente Convenzione.

Art.11

Criteri di valutazione del rimborso al gestore uscente

I Comuni ricompresi nell'ATEM "Milano 2 Provincia Nord Ovest" dovranno fornire alla Stazione Appaltante il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente, di cui all'art.3 della presente Convenzione entro e non oltre i termini nello stesso previsti.

Nella determinazione di tale valore ciascun Comune dovrà attenersi all'osservanza della normativa di settore in vigore che dovrà essere applicata con particolare scrupolo e correttezza, nel rispetto del superiore interesse pubblico.

Art. 12

Spese della procedura

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 226 /2011 e della successiva deliberazione dell'AEEGSI n. 407/2012/R/gas le parti danno atto che il corrispettivo una tantum per le funzioni centralizzate, pre-calcolato in € 120.000,00 al netto dell'IVA e maggiorato delle

rivalutazioni come per legge, è attribuito direttamente al Capofila e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara– compresi gli eventuali oneri per la gestione delle informazioni e della raccolta dei dati.

Ai sensi dell'art.8 del D.M. n.226/2011 e della successiva deliberazione dell'AEEGSI n.407/2012/R/gas le parti danno altresì atto che il corrispettivo una tantum per le funzioni locali, pre-calcolato in € 480.000,00 al netto dell'IVA e maggiorato delle rivalutazioni come per legge sarà rimborsato, quando sarà nella disponibilità del Capofila, ai singoli Comuni nel limite massimo delle spese documentate e nel rispetto delle disposizioni normative.

Le parti concordano quindi che la ripartizione del suddetto importo per ogni singolo Comune, determinata secondo il duplice criterio di "€ 3.000,00 come quota fissa + € 1,35 a PDR" sia attribuita secondo l'Allegato 2 alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante.

Art. 13

Forma della Convenzione

Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 8 agosto 1990. n. 241.

Art. 14

Controversie

Si conviene che eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione verranno esaminate in buona fede con spirito di collaborazione

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tar Lombardia, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 104/2010.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.lgs. n. 267/2000 e alle specifiche norme di settore in materia di distribuzione del gas

naturale emanate ed emanande.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16 della Tabella all. B del DPR 642/1972 e s.m. e i. e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

DATA

- 1. Allegato 1 Numero dei Punti di Riconsegna (PDR) al 31/12/2012 per singolo Comune.
- 2. Allegato 2 Ripartizione dell'importo una tantum per funzioni locali per ogni singolo Comune.